



**DELIBERA PRESIDENZIALE N. 61
del 15.07.2020**

IL PRESIDENTE FEDERALE

- VISTO** l'art. 18 dello Statuto Federale, che stabilisce tra l'altro la competenza del Presidente Federale ad assumere deliberazioni per motivi di estrema urgenza;
- PRESO ATTO** che il DPCM del 15.7.2020 ha confermato quanto disposto dal DPCM dell' 11 giugno 2020, fino al 31 luglio 2020, in merito al consentire lo svolgimento anche degli sport di contatto e di gruppo nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità - al punto f del citato articolo 1 - con le Linee Guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana – FMS-, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome, ai sensi dell'art.1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
- TENUTO CONTO** che, allo stato, soltanto tre Regioni italiane non consentono nei loro specifici Decreti regionali lo svolgimento di sport di contatto e di gruppo mentre tutte le altre lo autorizzano;
- VISTA** la Delibera Presidenziale n. 59 del 13.07.2020 che ha approvato il protocollo di attuazione della Federazione Ciclistica Italiana, di cui alle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.05.2020 ed al DPCM dell' 11 giugno 2020, per la ripresa delle competizioni sportive individuali e di gruppo per tutte le categorie dilettantistiche di ogni specialità, redatto dalla Commissione per la Tutela della Salute della FCI e le linee guida operative per la ripresa della manifestazioni ciclistiche redatte dal Gruppo di lavoro intersettoriale federale in stretta applicazione del suddetto Protocollo di attuazione FCI, per delineare le attività di prevenzione poste in essere alla diffusione del COVID-19 ed allo scopo di fornire indicazioni operative alle Società Sportive ;



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Il Presidente

PRESO ATTO dell' Ordinanza firmata il 9 luglio dal Ministro della Salute, sentiti i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e dei Trasporti, che ha disposto il divieto di ingresso e transito in Italia a chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana e che tale lista potrebbe essere integrata con altri Paesi ;

DELIBERA

Dalla data odierna è consentito agli atleti italiani partecipare a gare ed eventi all'estero, nel rispetto dei protocolli UCI e delle normative statali vigenti nelle nazioni in cui si svolgono le gare.

Non è consentito, per motivazioni di prevenzione del contagio, partecipare a gare ed eventi nei Paesi di cui al decreto del Ministero della Salute citato in premessa ed ad altri che venissero indicati successivamente dallo stesso Ministero.

La presente deliberazione, adottata per motivi di estrema urgenza, sarà sottoposta al Consiglio Federale per la necessaria ratifica.

Renato Di Rocco



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel. 06 87975802 5803 – Fax: 06. 87975863 - 5864– Email: presidenza@feder ciclismo.it



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Il Presidente



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009
Tel. 06 87975802 5803 – Fax: 06. 87975863 - 5864– Email: presidenza@feder ciclismo.it